

In quell'inesauribile alternarsi di fasi sistoliche e diastoliche che nei processi storici fanno l'atteggiarsi del rapporto tra apparati e società, difficilmente un addetto ai lavori non converrebbe sul fatto che quella attuale è, per la giustizia amministrativa, una condizione d'evidente contrazione. L'eccesso marcato di cautela nei confronti del sindacato giurisdizionale sulla cosiddetta discrezionalità amministrativa, che in alcuni settori rasenta la negazione di tutela – tra tutti, penso al controllo su quel micidiale, quanto inefficace regime delle interdittive antimafia, ma non diversamente deve dirsi di un altro ambito d'assicurata impunità, la discrezionalità tecnica, categoria invece originariamente elaborata come delimitazione del potere amministrativo – è un sintomo del malessere che attraversa il giudizio italiano nei confronti dell'Amministrazione pubblica, sin troppo connotante per essere ignorato. Per non dire dell'autentica fatica di Sisifo cui il difensore deve sobbarcarsi per conseguire anche un'esigua entità risarcitoria, quando l'Amministrazione sia stata riconosciuta responsabile d'un qualche illecito, già evenienza di per sé non di certo assillante.

Indubbiamente, si tratta anche delle conseguenze d'un modello amministrativo: giudice che ha una particolare formazione professionale, foriera d'un *habitus* particolarmente avvertito dell'interesse della sua potente, abituale parte; giudice che intrattiene con la P. A. molteplici rapporti, i quali contribuiscono a rendere la sua cultura particolarmente permeabile alle esigenze del potere; giudice storicamente nato all'interno dell'Amministrazione, che stenta ancora oggi a sentirsene pienamente estraneo e che anzi spesso mena vanto delle particolari sensibilità che grazie a ciò avrebbe maturato. Certo, c'è stato un tempo 'eroico' della giustizia amministrativa, coevo all'introduzione dei Tar, quando al pluralismo sinodale si associò una dialettica ideale più avvertita e robusta; ma, si sa, il potere tende all'accentramento e, anche grazie all'ingigantirsi delle competenze del Tar romano, gli spazi della decisione sono andati via via restringendosi, mentori anche ostentate esigenze di finanza pubblica.

A tutto ciò, ed a molto altro, s'aggiunge l'inarrestabile avanzata dell'intelligenza artificiale, che per il mondo giuridico – già ricco di opprimenti ed appiananti forme – costituisce un pericolo straordinariamente preoccupante. È ben noto che l'intelligenza artificiale tende ad omologare, a modellizzare, a non lasciare spazi al particolare ed allo specifico, per non dire all'idea critica, vero cuore dell'evoluzione giuridica. Insomma, un nemico formidabile del molteplice e della ricchezza della persona umana, fatta di materia e di sentimenti, d'istinti accomunanti e di spirito differenziante, d'emulazione ma anche di originale creazione ed ideazione. I modelli informatici che si vanno profilando per il PAT – all'evidenza funzionali alle esigenze dell'AI (l'abbondanza degli acronimi già dice parecchio) – costituiscono dei segni evidenti dell'ulteriore involuzione cui si va indirizzando questo plesso della giurisdizione e dell'ulteriore accentuazione del momento autoritario su quello libertario: del potere del decidere su quello del domandare. Percorso – quest'ultimo – testimoniato tra

le tante, dall'ormai rituale rinvio alla 'ragione più liquida' formidabile espediente per sottrarre il giudice alle ragioni del decidere.

Principalmente intorno a questi temi ruoterà il confronto tra avvocati, docenti, magistrati e politici in occasione del congresso UNAA dell'8 e 9 novembre 2024. L'importanza del momento e l'interesse che accomuna tutti i rappresentanti della classe forense rende auspicabile e prevedibile la massima partecipazione.

Prof. Avv. Orazio Abbamonte